REGOLAMENTO (CEE) N. 1176/74 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 470/73, del 31 gennaio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizzone prodotti nei nuovi Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1124/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativo agli importi compensativi per i semi di colza e di ravizzone [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 470/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizzone prodotti nei nuovi Stati membri [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1772/73 [5], dispone che, se i semi di colza e di ravizzone raccolti nel Regno Unito o in Danimarca sono oggetto di scambi intracomunitari, viene compilato, nello Stato membro nel quale i semi sono stati raccolti, l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci [6]; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 470/73 ha fissato l'importo della cauzione che accompagna il suddetto esemplare di controllo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1124/74 del Consiglio, relativo agli importi compensativi per i semi di colza e di ravizzone, ha fissato detti importi, per la campagna 1974/1975, a livelli inferiori a quelli validi per la campagna precedente; che occorre modificare in conseguenza l'importo della cauzione indicato all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 470/73;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 470/73, le cifre 1,20 e 5,20 unità di conto sono sostituite rispettivamente dalle cifre 1,00 e 4,30 unità di conto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 11.
(4) GU n. L 53 del 26. 2. 1973, pag. 51.
(5) GU n. L 177 del 30. 6. 1973, pag. 21.
(6) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.